



Il Ministro della Giustizia

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art.6 in forza del quale le amministrazioni pubbliche, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 35 del d.lgs.165/2001 recante disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Vista la legge n.68/1999 concernente le norme per il lavoro ai disabili;

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 recante “Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante “Ordinamento della carriera dirigenziale, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”;

Visto l'art.4, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, definendo gli obiettivi e le risorse occorrenti per il loro raggiungimento;

Visto il d.P.C.M. 84/2015 con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia recante, alla tabella F (articolo 16 commi 1 e 9), la nuova dotazione organica del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, in ottemperanza al D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;

Visto il D.M. 17 novembre 2015 concernente “l’individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c. 1 e c. 2 del d.P.C.M. 84/2015”;

Visto il P.D.G. 22 luglio 2016 con il quale è avvenuto il transito del personale assegnato alle strutture per l’esecuzione penale esterna dell’Amministrazione Penitenziaria al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed, in particolare, l'art. 1, comma 1148, in materia di graduatorie dei concorsi pubblici;

Visto l'articolo 1 comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che autorizza l'Amministrazione della Giustizia minorile e di comunità ad assumere 7 dirigenti penitenziari di istituto penale per minorenni;

Visto il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99, Tabella III (articolo 2, comma 3) che sostituisce la tabella F del d.P.C.M. n. 84 del 2015;

Visto l'articolo 35, comma 4 bis della Legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Vista la legge 19.06.2019, n. 56 "Concretezza della Pubblica Amministrazione" che all'art. 3 prevede che "le Amministrazioni dello Stato.....possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente";

Vista la legge 27.12.2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che, all'art. 1 comma 424, "in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali" autorizza "l'assunzione straordinaria di 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza posizione economica F1" e all'art.1 comma 419 di n. 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, da cui si evince il costo complessivo della dotazione organica;

Viste le tabelle 2, 6, e 9 che costituiscono parte integrante del presente decreto, da cui si evince il costo complessivo del personale presente al 31 dicembre degli anni 2021, 2022 e 2023;

Vista la tabella 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, da cui si evince il costo complessivo delle vacanze organiche;

Viste le tabelle 4, 7, e 10 che costituiscono parte integrante del presente decreto, da cui si evincono le cessazioni dal servizio del personale negli anni 2021, 2022 e 2023;

Viste le tabelle 5, 8, e 11 che costituiscono parte integrante del presente decreto, da cui si evincono le richieste di assunzione di personale a seguito di turn over per gli anni 2022, 2023 e 2024;

Visto il Piano della performance 2021 - 2023, approvato con D.M. 31 marzo 2021, con il quale, nell'ambito della programmazione delle diverse articolazioni del Ministero della Giustizia, sono stati definiti gli obiettivi strutturali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

Vista la proposta formulata, ai sensi dell'art.16, comma 1, lettera a-bis del d.lgs 165/2001, dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità, per la programmazione su base triennale del fabbisogno di personale con contestuale richiesta di autorizzazione alle relative assunzioni;

Ritenuto di recepire, quale parte integrante del presente decreto, la suindicata proposta con la quale sono state individuate le risorse umane necessarie per perseguire gli obiettivi di performance organizzativa onde assicurare l'erogazione di migliori servizi alla collettività;

Ritenuto che la piena realizzazione dei fini costituzionali posti in capo all'Amministrazione della Giustizia minorile e di comunità costituisce obiettivo primario e non eludibile e che la corretta gestione degli aspetti amministrativi e tecnici della sede centrale e dei servizi dipendenti necessita di professionalità quali quelle individuate dalle vigenti dotazioni organiche;

Considerato che, ai sensi dell'art.6, comma 4, del d.lgs. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale delle amministrazioni statali è adottato annualmente dall'Organo di vertice;

Informate le Organizzazioni Sindacali di settore;

DECRETA

Nel triennio 2022 – 2024, il fabbisogno di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al Comparto funzioni centrali occorrente all'Amministrazione per la Giustizia Minorile e di Comunità per il perseguimento dei propri fini istituzionali, è determinato, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, in complessive **180 unità**, come riportato nell'allegata Tabella a).

Dato in Roma, il

LA MINISTRA